

NOTA A SENTENZA

28 giugno 2019

Il nesso causale nella responsabilità medica

CASSAZIONE CIVILE - sez. III - n. 6593– 7 marzo 2019

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si esprime in relazione alla ripartizione dell'onere della prova del nesso causale in caso di responsabilità medica ex art. 1218 cc.

La Suprema Corte, nel decidere il caso in oggetto, ha nuovamente ribadito quello che è il proprio e consolidato orientamento sul tema.

Difatti, sostiene la Corte, che quanto disciplinato dall'art. 1218 cc, esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma addossa allo stesso l'onere di provare il nesso causale fra la condotta del medico ed il danno di cui viene richiesto il risarcimento.

Pertanto, il paziente o i suoi eredi che intendano essere risarciti per il cattivo operato del medico, devono sempre dimostrare che il danno da loro subito sia dipeso dalla condotta del sanitario.

In senso conforme:

Cassazione civile –sez. III n. 18392 del 26 luglio 2017

Cassazione civile –sez. III n. 3704 del 15 febbraio 2018

IL CASO:

Gli eredi di un paziente, ritenendo che la morte del *de cuius* fosse scaturita dal cattivo operato del personale sanitario, adirono al Tribunale citando la clinica ospedaliera, per ottenere la condanna degli operatori sanitari al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Eseguita la c.t.u medico-legale, il Tribunale respinse le richieste di parte attrice con sentenza confermata poi anche dalla Corte di Appello.

Nel primo e nel secondo grado di giudizio i giudici hanno infatti condiviso quanto contenuto nella c.t.u ovvero *"il decesso del sig. M. non può ricondursi ad un comportamento colposo del personale sanitario del (OMISSIS), ma a complicanze note in relazione all'intervento, prevedibili, ma non prevenibili, quali embolia polmonare, anuria, infarto intestinale, shock settico", con esclusione della sussistenza di "comportamenti imperiti o negligenti da parte dei sanitari, nè negli accertamenti pre-operatori, nè nel trattamento chirurgico, nè nella gestione del paziente dopo l'intervento"*.

Ritenendo di essere stati lesi nei propri diritti, contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione in cui parte ricorrente sostiene *"ingiustamente addossato al paziente-creditore, anzichè al danneggiante, la prova del nesso causale"*.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte continuerà però a sostenere quanto già sentenziato nei precedenti gradi di giudizio, concludendo così con il rigettare il ricorso e le richieste risarcitorie in esso contenute.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE:

Si discute in merito all'affermazione di una probabile responsabilità per danni degli operatori sanitari operanti in una clinica ospedaliera, derivante dalla morte di un paziente sottoposto ad un intervento di valvuloplastica mitrale.

La Corte di Cassazione si è espressa a seguito del ricorso presentato dagli eredi del defunto paziente, nei confronti di una sentenza emanata dalla Corte di Appello di Milano ove venivano respinte le richieste risarcitorie degli stessi.

Parte attrice ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad otto motivi illustrati in memoria difensiva. Essi infatti ritengono che erroneamente, sia il Tribunale sia la Corte di Appello, abbiano addossato la prova del nesso causale al creditore\paziente danneggiato, finendo così per escludere la responsabilità dei medici nel caso in esame.

Gli eredi ai quali sono state respinte le richieste risarcitorie sostengono in ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 111 Costituzione, nonché degli artt. 1218, 2697, 2727, 2043, 2056, 2059 e 2697cc, oltre che degli artt. 40 e 41 cp.

Nel decidere in relazione al caso posto alla loro attenzione, nello specifico, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento all'art. 1218 cc relativo alla responsabilità del debitore e secondo il quale

“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Il ragionamento della Cassazione sull'art. 1218 cc si orienta nel sostenere che, non essendo dimostrabile una colpa dei sanitari, poiché la stessa è stata a monte esclusa dal c.t.u, risulta totalmente mancante il presupposto fondamentale per sostenere una possibile responsabilità contrattuale.

Stabilisce infatti la Corte di Cassazione che quanto richiesto dagli odierni ricorrenti *“ risulta privo di interesse, dal momento che la decisione non rinviene la sua ratio fondante nell'individuazione della spettanza dell'onere probatorio in punto di nesso causale, ma esclude - a monte - che vi sia stato un qualche inadempimento da parte dei sanitari del Policlinico, negando il presupposto stesso della responsabilità contrattuale della struttura, senza necessità - quindi - di affrontare il profilo del nesso causale fra la condotta sanitaria e il decesso del M.. ”.*

Facendo riferimento ad un precedente giurisprudenziale, specifica ulteriormente la Cassazione che comunque, nel caso di una responsabilità ex art. 1218 cc (non riscontrabile nel caso in esame), sarebbe onere proprio di chi ritiene di essere stato leso il provare il nesso di causalità.¹²⁷

Scrivono la Corte sul punto *“in ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).”*

La responsabilità medica dal 1 aprile 2017 (l.n. 24\2017) è regolata dalla c.d. Legge Gelli-Bianco, con cui è stata effettuata una netta distinzione fra la responsabilità del personale sanitario e la responsabilità della struttura ospedaliera. Difatti mentre il personale medico-sanitario risponde ex art. 2043 cc per responsabilità extra contrattuale, la struttura ospedaliera in caso di paziente leso risponde ex art. 1218 cc per responsabilità contrattuale.

¹²⁷ Cassazione civile, sez.III, n. 18392 del 26.07.2017 *“Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore.”*

Il contratto che lega il paziente all'ospedale è un contratto atipico che prende il nome di speditività e con il quale la struttura si impegna e si obbliga a fornire al paziente una prestazione di assistenza sanitaria "complessa".

Evidenzia la Suprema Corte come la richiesta di parte ricorrente di addossare l'onere probatorio a parte debitrice, risulta essere mancante dei requisiti essenziali della responsabilità contrattuale, essendo a monte escluso qualsiasi tipologia di inadempimento da parte dei sanitari della struttura.

In relazione alla morte della paziente non è infatti possibile rintracciare il collegamento causale fra condotta dei sanitari esercenti nella struttura e l'evento lesivo.

Afferma la Corte *"il Policlinico aveva contestato sotto ogni profilo gli assunti avversari, sicchè non residuava alcun ambito rispetto al quale potesse ritenersi integrata una mancata contestazione idonea a sollevare la parte attrice dall'onere di provare gli addebiti mossi alla convenuta e il giudice dal compito di procedere alla loro verifica."* ed inoltre *"l'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di "prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del sig. M. e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili": va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio."*

In ricorso, parte ricorrente, lamentava ulteriormente che nei gradi di giudizio precedenti non fosse stato affermato l'aggiuntivo nesso causale fra l'inadempimento riconosciuto dagli stessi consulenti tecnici e le chance terapeutiche, ovvero le possibilità di sopravvivenza, guarigione o miglioramento in caso di tempestiva o corretta gestione, anche chirurgica delle complicanze post operatorie.

L'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa da parte dei medici, non permette però di considerare possibili soluzioni alternative di cura.

Il danno da perdita di chance richiede infatti quale causa di pregiudizio l'esistenza di una condotta colposa, totalmente mancante in relazione al caso in esame.

Scrivono la Corte *"Anche questo motivo è infondato, giacchè - come correttamente osservato al punto VII della sentenza impugnata - l'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di "prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del sig. M. e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili": va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio."*

Dunque, le richieste degli eredi del defunto paziente, meritano di essere totalmente respinte, mancandone il presupposto fondamentale ovvero non rintracciando nell'operato degli operatori sanitari un comportamento colposo tale per cui sia addossabile agli stessi l'onere risarcitorio.

OSSERVAZIONI:

Nella sentenza in esame il ragionamento dei giudici è finalizzato ad analizzare se sia o meno onere del debitore provare il nesso causale nel caso in cui pervenga una richiesta di risarcimento danni da parte del creditore ex art. 1218 cc.

Rilevante ai fini della decisione presa dalla Cassazione risulta essere la presenza o meno di un comportamento colposo da parte dei sanitari esercenti nella struttura ospedaliera ove il defunto signore è spirato.¹²⁸

Difatti, al fine di valutare il rapporto fra evento e danno, è indispensabile il rapporto eziologico fra l'operato dei medici in relazione all'intervento subito dall'uomo e la morte di questo.

Essendo un ambito ove è richiesta una competenza ed una conoscenza tecnica di alto livello, i giudici già nel primo grado di giudizio hanno richiesto la presenza di un consulente tecnico d'ufficio in grado di poter fornire un quadro della situazione più chiaro e preciso.

L'affermazione di una responsabilità medica è possibile nel caso in cui sussista un nesso causale fra la lesione della salute psicofisica del paziente e la condotta del sanitario, in unione con un non efficiente operato della struttura sanitaria.

Il medico e la struttura rispondono del loro mal operato nel caso in cui la loro condotta sia stata caratterizzata da illiceità ovvero sia stata posta in essere violando una norma giuridica.

Quando infatti da una loro condotta colposa è derivato un danno alla salute psico-fisica del paziente il medico è chiamato a rispondere del proprio operato risarcendo il danneggiato.

La colpa può andare a riguardare la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dell'operatore sanitario.

L'accertamento di una condotta colposa non è autonomamente sufficiente a ricondurre l'operato del medico ad una responsabilità.

¹²⁸ Cassazione civile, sez.III, n. 18392 del 26.07.2017 *“La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato. Il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare. Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilità. La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un obbligo, sicché l'attore deve provare la fonte dell'obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di un'obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che è pertanto onere dell'attore dimostrare.”*

Necessario per sostenere la responsabilità del medico è l'individuazione di un preciso legame, un nesso eziologico fra l'errore commesso ed il danno subito dal paziente, affinché quindi il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo, *conditio sine qua non* il danno non si sarebbe verificato.

La responsabilità contrattuale del medico sussiste nel caso in cui vi sia un rapporto, preesistente, fra il medico ed una struttura ospedaliera, legati fra loro da un rapporto di lavoro o da un contratto d'opera intellettuale.

La responsabilità contrattuale così come disciplinata dall'art.1218 cc, fa gravare sulla parte ritenuta inadempiente, l'onere di provare e fornire la prova positiva dell'avvenuto ed esatto adempimento della prestazione dovuta. Tale onere della prova è individuato sulla base della maggiore vicinanza della prova, in base alla quale essa è posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla. (Cass. 13533\2001)

Il criterio della maggior vicinanza della prova non viene però utilizzato in relazione al nesso causale e pertanto per la responsabilità ex art. 1218 cc, si rientra nell'ambito del principio generale della prova sancito dall'art. 2697 cc, che onera colui che vuole far valere un suo diritto a provare i fatti messi a fondamento della propria richiesta.¹²⁹

Ex art. 2697 cc, è onere dell'attore provare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale sia della causalità giuridica.

Il nesso di causalità è infatti quel rapporto che lega l'evento dannoso ed il comportamento del soggetto autore del fatto; per causalità materiale si intende quel rapporto materiale o fisico per il quale ad ogni effetto deve corrispondere una causa mentre per quanto riguarda la causalità giuridica, essa è quel modello dettato dal legislatore che concerne la successione dei fenomeni nell'ambito della fattispecie descritta e la loro frequenza ideale.

Il legame eziologico tra la condotta e l'evento rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuibilità del fatto illecito (e conseguentemente del danno) al soggetto: in altre parole, la modificazione del mondo esterno (l'evento) può essere imputata ad una persona solo se la stessa sia conseguenza della sua condotta.

¹²⁹ Cassazione civile, sez. III del 7.5.2015, n. 9201 *“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”*

Secondo il legislatore il danno è un concetto che assume tre significati diversi, indica infatti *in primis* la perdita patrimoniale da stimare e da liquidare secondo le regole della causalità giuridica desunte dall'art.1223 cc ovvero il danno patrimoniale; indica poi l'evento lesivo o il termine finale della sequela della causalità di fatto quale è l'evento di danno ed indica infine l'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ossia il danno ingiusto.

La presenza di tutti questi elementi attribuisce giuridica rilevanza al danno rendendolo così risarcibile.¹³⁰

L'obbligo di risarcire il danno derivante da fatto illecito dà vita ad un debito di valore, l'obbligazione risarcitoria è infatti diretta ad attribuire al danneggiante un equivalente monetario corrispondente al valore del bene o dell'utilità di cui è stato privato.

Risulta pertanto sostenibile che la responsabilità costituisce la reazione al danno ingiusto, mentre il risarcimento costituisce la reazione al danno patrimoniale.¹³¹

Pertanto, così come anche sostenuto dalla Cassazione in una precedente sentenza, n. 18392\2017, “è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale fra la condotta del medico ed il danno di cui viene richiesto il risarcimento onere che va assolto “dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, la causa del danno.”

Nel caso di specie, la c.t.u medico-legale sosteneva che il decesso del paziente non era derivato dall'operato dei medici e quindi non poteva essere ricondotto ad un'attività colposa degli operatori sanitari, ma a complicanze note in relazione all'intervento, prevedibili ma non prevenibili.

Risulta pertanto escluso ogni profilo di colpa nell'attività degli operatori sanitari e conseguentemente non ravvisabile responsabilità contrattuale degli stessi.

In ricorso, chiede ulteriormente parte attrice che la Cassazione accerti che la Corte di Appello abbia insufficientemente motivato la negazione del nesso causale giuridico fra inadempimento sanitario e le chance terapeutiche di guarigione dell'uomo.

Pertanto i ricorrenti domandano che la sentenza venga cassata e che la Suprema Corte quantifichi e riconosca il ristoro del relativo danno da perdita di chance.

Come sopra meglio argomentato, essendo escluso qualsiasi profilo di colpa, conseguentemente viene esclusa qualsiasi responsabilità degli operatori sanitari in relazione alla morte dell'uomo e per tale ragione non è possibile valutare o considerare le possibili alternative terapeutiche e di miglioramento riscontrabili nella paziente deceduto.

¹³⁰ M. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. C.c. Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 1993, p. 103.

¹³¹ M. Franzoni., Dei fatti illeciti, in Comm. C.c. Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 1993, p. 106.

Il danno da perdita di chance presuppone infatti un comportamento colposo del soggetto agente.

Sostiene la Cassazione:” *l'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di "prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del sig. M. e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili": va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio.*”

Dunque, posto che l'attore risulti essere esonerato dal provare la colpa del danneggiante ma obbligato a dimostrare l'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno subito, nel caso in cui lo stesso non riesca a provarlo in modo esauriente, rendendo così la causa incerta, la sua domanda non potrà che essere rigettata.

Indi per cui, non avendo l'esercente la professione sanitaria posto in essere il proprio operato con colpa, così come ampiamente accertato, sullo stesso non sono ascrivibili profili di responsabilità ed ogni indagine relativa all'onere della prova del nesso causale risulta superflua.

La Corte pertanto, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI:

Oltre alla decisione in commento, nella recente giurisprudenza di merito deve segnalarsi *Cassazione civile –sez. III* n. 18392 del 2017 e n. 3704 del 15 febbraio 2018;

In dottrina: www.studiocataldi.it, www.studiolegalevallefuoco.wordpress.com,
www.professionegiustizia.it, www.altalex.com, www.fondazionegiovanivalcavi.it e
www.avvocatirandogurrieri.it.